



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

Lettera inviata solo tramite e-mail.

Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43 c.6

D.P.R. 445/2000 e art. 47 c.1 e 2 D. Lgs 82/2005

Oggetto: **Contratto affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023 finalizzato alla "Verifica biennale ascensori e messa a terra" - Bilancio 2024 - CIG: B393B1CBFD – Cod. IPA R3IQ00 - Importo contrattuale: euro 2.050,00 (duemilacinquanta,00 oltre IVA al 22%)**

CONTRATTO

tra

il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC), piazza De Nava n. 26 Reggio Calabria codice fiscale 92094410807, rappresentato legalmente dal Direttore Fabrizio Sudano

e

la ditta Icover- Istituto Collaudi e Verifiche S.p.a. con sede legale in Roma piazza della Liberà n. 10 Partita IVA 15503551002 pec: icoverspa@pec.it, in persona del suo legale rappresentante

VISTI

-la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

-il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

-il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

-il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)";

-il D. lgs. 81 del 2008 in materia di sicurezza;

-l'art. 4 c. 2 e art. 10 D.M. del 23 dicembre 2014 concernente "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";

-lo Statuto del MArRC agli art. 4- in materia di attribuzioni del Direttore e art. 12 - in materia di Attività contrattuale;

-il D.P.C.M. n. 169 del 19 giugno 2019 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;

- il D. Lgs. n. 36/2023;

- il d.p.c.m. 57 del 15 marzo 2024;

- il D.M. 270 del 5 settembre 2024;

-il decreto di nomina del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria repertorio decreti Direzione Generale Musei n. 1259 del 28 dicembre 2023 e successivo contratto rep. 9 del 31 gennaio 2024 entrambi registrati dalla Corte dei Conti con n. 256 del 5 febbraio 2024.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto e le parti stipulano, tramite piattaforma telematica mepa, quanto segue **per l'affidamento della verifica biennale degli ascensori e messa a terra del MArRC per un importo di euro 2.050,00 (duemilacinquanta,00 oltre IVA al 22%) giusta determina a contrarre rep. 300 del 22 ottobre 2024;**



Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E STAZIONE APPALTANTE

Il presente affidamento ha per oggetto la verifica biennale degli ascensori e messa a terra del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, stazione appaltante, da svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023, Codice dei Contratti, con le seguenti specifiche:

1. **Verifica periodica sull'impianto di messa a terra ex artt. 4 e 7 D.P.R. 462/2001** avente le seguenti caratteristiche:

- Potenza elettrica installata 600 kW - Sistema di distribuzione: TN-S;
- Impianto elettrico funzionante a 230-400 V alimentato da propria cabina di trasformazione alimentata a 20 kV;

2. **Verifica periodica su ascensori e montacarichi ex art. 13 D.P.R.162/99:**

- Piattaforma elevatrice - Portata: 2.000 Kg - Velocità: 0,15 m/s - Num. fermate: 4
- Piattaforma elevatrice - Matricola: 2/14 RC - Portata: 1.000 Kg - Velocità: 0,15 m/s - Num. fermate: 2
- Ascensore elettrico a funi (macchina in alto) - Matricola: 5/14 RC - Portata: 900 Kg - Velocità: 1 m/s - Num. fermate: 4
- Ascensore elettrico a funi (macchina in alto) - Matricola: 6/14 RC - Portata: 900 Kg - Velocità: 1 m/s - Num. fermate: 3
- Ascensore elettrico a funi (macchina in alto) - Matricola: 7/14 RC - Portata: 1.000 Kg - Velocità: 1 m/s - Num. fermate: 4
- Ascensore elettrico a funi (macchine in alto) - Matricola: 8/14 RC - Portata: 400 Kg - Velocità: 1 m/s - Num. fermate: 4
- Ascensore elettrico a funi (macchine in alto) - Matricola: 9/14 RC - Portata: 500 Kg - Velocità: 1 m/s - Num. fermate: 8

Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO E TEMPI DI INTERVENTO

Il contratto ha durata a decorrere dalla data di sottoscrizione della stipula fino ad ultimazione del servizio che dovrà essere effettuato entro 45 giorni dalla stipula stessa.

Art. 3 IMPORTO

L'importo per l'esecuzione dell'intervento è fissato in euro di € 2,050,00 (duemilacinquanta,00 oltre IVA al 22%).

L'importo contrattuale, come risultante dall'offerta, è stipulato a corpo ed è comprensivo dei seguenti servizi:

- Verifica periodica sull'impianto di messa a terra (600 KW) ex artt. 4 e 7 D.P.R. 462/2001;
- Verifica periodica ex art. 13 D.P.R.162/99 su n. sette impianti elevatori del Museo.

Art. 4 REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO

La stipula del presente contratto fa seguito alla regolarità della seguente documentazione prodotta dalla ditta:

- dichiarazione dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023;
- tracciabilità dei flussi;
- autocertificazione antimafia;
- documento identità legale rappresentante;
- polizza assicurativa per danni a terzi.

L'Amministrazione si riserva di effettuare le verifiche sulle dichiarazioni dell'operatore economico anche successivamente alla stipula del contratto.

Art. 5 - CONSEGNA E AVVIO DELL'ESECUZIONE

Il servizio di verifica ha inizio dalla data di stipula del contratto.

L'amministrazione può disporre l'esecuzione anticipata del contratto secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 e nei casi di cui all'art. 17 comma 8 del medesimo decreto.

La stipula del contratto è effettuata mediante scambio di corrispondenza tramite pec

Art. 6- GARANZIE DEFINITIVE E POLIZZA ASSICURATIVA

Considerato l'importo dell'affidamento e i tempi di interventi non è richiesta la garanzia di cui all'art. 53 del Codice dei Contratti.

La stipula del contratto è subordinata alla produzione di polizza assicurativa per danni a terzi nell'esecuzione del servizio.

Art. 7 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Affidatario, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante.



Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria
Piazza Giuseppe De Nava, 26 – 89122 Reggio Calabria
Tel. 0965 613988/617612 - Codice Fiscale 92094410807
E-mail: man-rc@cultura.gov.it; man-rc@pec.cultura.gov.it
Sito web: www.museoarcheologicoreggiocalabria.it

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Affidatario, della situazione originaria preesistente.

Per la modifica del contratto in corso di esecuzione, si rinvia a quanto disposto dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 8 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Si procederà ad un unico pagamento a prestazione effettivamente eseguita.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dall'emissione di fattura elettronica in modalità split payment, solamente in presenza di DURC regolare, e comunque dopo che l'Amministrazione avrà accertato la regolare esecuzione.

La fatturazione dovrà indicare l'oggetto della prestazione ed il CIG indicato in oggetto ed essere intestata e recapitata (tramite il Sistema di Interscambio sul sito www.fatturapa.gov.it) al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria i cui dati sono:

Cod. Fiscale 92094410807

Codice Univoco dell'Ufficio è R3IQ00

L'Affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, comunicando gli estremi del conto corrente bancario su cui effettuare i pagamenti relativi al servizio oggetto del contratto.

L'Affidatario si obbliga a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni delle modalità di pagamento che dovessero insorgere durante il rapporto contrattuale.

Art. 9 ONERI E SPESE

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali e tutte le eventuali spese di registrazione del contratto e dei documenti contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle attività;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione delle attività;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del presente Contratto.

Art. 10 - RESPONSABILITÀ E ONERI PER LA SICUREZZA

L'Affidatario si assume la piena responsabilità tecnica, civile e penale per l'operato del proprio personale.

L'Affidatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni.

L'Affidatario risponderà, altresì, di eventuali danni arrecati a persone o a cose facenti capo all'Amministrazione o a terzi per colpa o negligenza del personale messo a disposizione nell'esecuzione del servizio.

Considerato che l'intervento è puntuale e riguarda la verifica biennale degli ascensori e messa a terra, non sono rilevabili rischi di interferenza per i quali sia necessario adottare apposite misure di sicurezza (nonché redigere il D.U.V.R.I. - Documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze). Pertanto i costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono pari a zero.

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI

Facendo riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) i dati di contatto del titolare sono i seguenti: (pec) – man-rc@pec.cultura.gov.it;
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Ministero della Cultura ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: mail MArRC: man-rc@cultura.gov.it
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente da Museo Archeologico nazionale di Reggio Calabria implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i



Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria
Piazza Giuseppe De Nava, 26 – 89122 Reggio Calabria
Tel. 0965 613988/617612 - Codice Fiscale 92094410807
E-mail: man-rc@cultura.gov.it; man-rc@pec.cultura.gov.it
Sito web: www.museoarcheologicoreggiocalabria.it

soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D. Lgs.196/03, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Art. 12 - PENALI

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto, la Stazione Appaltante applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 126 del Codice dei Contratti.

La contestazione scritta, da trasmettere all'Appaltatore a cura del RUP tramite PEC, non esonera, in nessun caso, l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della relativa penale.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 3 (tre) giorni dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza a giudizio della Stazione Appaltante, saranno applicate le relative penali.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. In ogni caso le penali maturate per il ritardo saranno dovute anche in caso di risoluzione del contratto.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento. In particolare, la Stazione Appaltante indicherà in un'apposita partitura dei documenti contabili o del certificato di pagamento riservato alle note, le sanzioni pecuniarie e/o le penali applicate nell'arco temporale di competenza degli stessi.

Art. 13 - ESECUZIONE IN DANNO

È facoltà della Stazione Appaltante, nel caso in cui l'Appaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente contratto, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi dell'articolo 1662 del Codice Civile che ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto.

Ai sensi dell'articolo 117, co. 5, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, qualora prestata, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

Nei suddetti casi, la Stazione Appaltante avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune



compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Art. 14 – RISOLUZIONE E RECESSO

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, oltre ai casi di cui all'articolo 122 del Codice dei Contratti, nei seguenti casi:

- inadempimento alle disposizioni del RUP riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della prestazione;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dell'esecuzione del contratto o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dell'esecuzione dei servizi e delle forniture, senza giustificato motivo;
- associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo fatta salva, in quest'ultimo caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2 quinquies della Legge n. 726/1982;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'appalto;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. n.81/2008, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal R.U.P.;
- azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso ai luoghi di lavoro al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D.lgs. n. 81/2008;
- applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato D.lgs. n. 81/2008.

Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della prestazione, quali il fallimento o la irrorazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - decadenza dei requisiti di ordine generale o per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
 - esso è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n.136/2010 in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché nel caso di inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziario di cui ai successivi articoli che comportino nullità contrattuale ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
- Il contratto è risolto immediatamente ed automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula, informazioni interdittive di cui all'art.10 del DPR 3 giugno 1998 n.252. In tal caso sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto salvo il maggiore danno.

Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, del D.Lgs. n. 159/2011, interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del citato decreto non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto.

La Stazione Appaltante, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso.

In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:

- taluno dei componenti l'organo di amministrazione ovvero il Responsabile unico dell'appalto, sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale - per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
- venga proposta una domanda ovvero un ricorso nei confronti o contro l'Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione



amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la nomina di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 109 del Codice in merito al recesso.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata a mezzo PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.

Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il RUP e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei prodotti realizzati ed utilizzabili, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il Contratto è altresì risolto di diritto al verificarsi delle condizioni richiamate nel presente atto quali clausole di risoluzione espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la medesima di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per l'espletamento della nuova procedura di gara.

Oltre a quanto previsto dall'articolo 122 del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali, superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore.

Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Affidatario esegue in proprio la prestazione compresa nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È, altresì, nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Art. 16 - MODIFICHE ASSETTI PROPRIETARI

L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Art. 17 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 210 e ss. del Codice dei Contratti, le eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario, in relazione al contratto di fornitura, saranno devolute al giudice competente del Foro di Reggio Calabria.

Art. 18 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia al D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ivi compresi il Bando di Abilitazione ed i relativi Allegati.



Art. 19 – RUP E CONTATTI

Il Responsabile Unico del Progetto è l'architetto Caterina Trifilò: mail: caterina.trifilo@cultura.gov.it cell: 340 4857745.

Per accettazione
Ditta Icover Istituto Collaudi e Verifiche spa

Il Direttore
dott. Fabrizio Sudano

La ditta affidataria dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta accetta espressamente e senza riserve, a norma degli artt. 1341, c. 2, e 1342 c.c., tutte le clausole appresso precisate:

Art. 2 – (Durata del contratto e tempi di intervento)
Art. 7 – (Modifiche in corso di esecuzione del contratto)
Art. 9 – (Oneri e spese)
Art. 10 – (Responsabilità e oneri per la sicurezza)
Art. 12 – (Penali)
Art. 13 – (Esecuzione in danno)
Art. 14 – (Risoluzione e recesso)
Art. 15 – (Divieto di cessione del contratto)
Art. 17 – (Controversie e foro competente)

Per accettazione
Ditta Icover Istituto Collaudi e Verifiche spa



Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria
Piazza Giuseppe De Nava, 26 – 89122 Reggio Calabria
Tel. 0965 613988/617612 - Codice Fiscale 92094410807
E-mail: man-rc@cultura.gov.it; man-rc@pec.cultura.gov.it
Sito web: www.museoarcheologicoreggiocalabria.it